

AVV. LUCIANA INTILISANO
Via S. Filippo Bianchi 54
98122 MESSINA
Tel. 090 675242 Fax 090 674488

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA
ATTO DI CITAZIONE

Il signor CONSONNI GREGORIO, nato a Casalvecchio Siculo (ME) in data 23 settembre 1962 e residente in Messina Via Nazionale 17 Compl. Bellavista Mortelle, CF CNS GRG 62P23 B918S rappresentato e difeso per mandato a margine del presente dall'avv. Luciana Intilisano (CF NTL LCN 69C67 F158X), presso il cui studio sito in Messina Via San Filippo Bianchi 54 è elettivamente domiciliato nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e 134 c.p.c. presso il seguente numero di fax 090 674488

CONTRO

PROVINCIA DI MESSINA, in persona del Presidente in carica

FATTO

In data 24 agosto 2009 il signor Consonni, mentre faceva footing con alcuni amici in Messina Via Nuova Panoramica dello Stretto (altezza sopra il ristorante La Macina) alle ore 21.00 circa metteva il piede in una profonda buca posta al centro del marciapiede.

Il signor Consonni, infatti, improvvisamente sentiva un piede precipitare nel vuoto e perdendo l'equilibrio andava a sbattere contro il guardarail posto al limite del marciapiedi.

A seguito della caduta il signor Consonni, presentando delle emorragie, veniva trasportato all'Ospedale Papardo di Messina, ove gli venivano riscontrata una "Ferita taglio avambraccio sx escorazione ginocchio dx" nonché gli venivano dati 14 punti di sutura esterni e 4 interni giudicato guaribile in 10 giorni salvo complicazioni. (doc. 1).

Il signor Consonni, tuttavia, necessitava di ben 75 giorni per poter guarire come comprovato dai certificati medici prodotti. (docc. 2 -5) stante le intervenute complicazioni derivanti da sepsi e dolore persistenti con parestesia ed escoriazioni al ginocchio sx.



Nomino e costituisco mio procuratore e difensore nel presente giudizio, in ogni stato e grado, ivi compresa la successiva fase esecutiva, l'avvocato LUCIANA INTILISANO, con ogni facoltà come per legge e con autorizzazione a transigere, conciliare, quietanzare, incassare e farsi sostituire da altri procuratori. Eleggo domicilio presso il suo studio in Messina, Via San Filippo Bianchi n. 54.

Gregorio Consonni
P. Intilisano
A. Intilisano

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
29/12/2010
Protocollo n° 0046074/10

30 DIC. 2010
5520/10

L'attore, domandava il risarcimento del danno subito alla Provincia Regionale di Messina (doc. 6).

La Provincia Regionale di Messina, con nota del 7 ottobre 2009 avviava il procedimento istruttorio (doc. 7) e provvedeva a richiedere al signor Consonni della documentazione che veniva inviata in data 16 novembre 2009 (doc. 8) unitamente alle dichiarazioni rese dai testimoni presenti al fatto.

Nonostante dall'invio della documentazione richiesta sia decorso oltre un anno nessuna risposta/proposta transattiva è mai pervenuta all'attore in ordine al risarcimento richiesto.

Risulta inoltre che la Polizia Municipale del Comune di Messina abbia redatto un verbale.

L'attore, pertanto, come sopra rappresentato e difeso è costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento del danno subito per i seguenti

MOTIVI

RESPONSABILITÀ DELLA PROVINCIA DI MESSINA - AN

La Provincia di Messina è responsabile per i danni subiti dal signor Consonni ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. a seguito dell'infortunio subito.

E' noto, infatti, che spetta alla P.A., e nel caso di specie alla Provincia di Messina, quale proprietaria della strada e dei marciapiedi laterali, anche la manutenzione tanto dell'una quanto degli altri (*ex pluribus*, Cass. 16.4.1993, n.4533), in quanto gli obblighi di manutenzione dell'Ente pubblico, proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono anche alle banchine laterali, le quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinate al transito dei pedoni.

La Suprema Corte in tal senso ha osservato che "*Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della*

presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti “ (Cassazione Civile 21 luglio 2006 n. 1770) .

Costituisce, inoltre, *ius receptum* che il bene costituito da una strada aperta al pubblico transito fa sì che non possa ritenersi ricorrente una situazione di oggettiva impossibilità di custodia da parte dell'ente pubblico proprietario della stessa, in quanto, nell'ambito del perimetro urbano, le strade rappresentano aree circoscritte, sulle quali è ben possibile per l'amministrazione comunale l'esercizio della custodia ed il controllo di manutenzione idonea ad impedire l'insorgenza di eventi pregiudizievoli per i pedoni.

Tale tra l'altro è l'orientamento del Tribunale di Messina che osservava in un caso analogo che *“La responsabilità per danni derivanti dalla cattiva manutenzione dei marciapiedi è connessa con la possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale, occorre che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato. La localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi (che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune), comportano infatti la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona. Ove l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c., la tutela risarcitoria del danneggiato rientra nella disciplina dell'art. 2043 c.c.”* (Tribunale di Messina 10 gennaio 2007 su *iure praesentia* 2007,1,81).

In ogni caso l'insidia non era facilmente individuabile come risulta dalle foto prodotte.

Si soggiunge inoltre che dalle foto sembra desumersi che trattasi della realizzazione di un tombino da parte, molto probabilmente della stessa Provincia di Messina, non segnalato e non indicato.

Sussistono dunque tutti i presupposti in ordine al risarcimento del danno subito stante l'evidente responsabilità dell'Ente Gestore che ha permesso (e

forse realizzato o autorizzato) un tombino (aperto) in un marciapiedi soggetto alla propria vigilanza.

II

DETERMINAZIONE DEL QUANTUM - € 4.969,72

Il danno subito dal signor Consonni può quantificarsi nella misura complessiva di € 4.969,72 .

Il signor Consonni, infatti, come risulta dai certificati medici prodotti ha subito.

Al periodo di invalidità temporanea, come comprovato dai certificati medici, determinato in giorni 75 occorre aggiungere un danno biologico permanente che può quantificarsi nel 2%, tenendo conto non solo del danno funzionale ma del grave choc subito dall'incidente.

La sensazione di precipitare nel vuoto e lo sbattere violentemente contro il guardarail con il rischio di cadere oltre la strada hanno determinato una grave trauma al signor Consonni.

Il danno non patrimoniale subito dal signor Consonni, può dunque quantificarsi nella misura di € quale danno biologico, morale ed esistenziale in applicazione delle previsioni cui all'art. 5, co. 2 della Legge 57/2001, aggiornato con decreto Decreto Ministero Sviluppo Economico del 12.06.2007 così quantificate:

DANNO BIOLOGICO PERMANENTE

del punto per invalidità permanente del 2%	739,81 * 1.1	813,79
Coefficiente di riduzione per età di 47 anni		0.815 pari al 18.5%
	(813,79 * 2) - 18.5%	1.326,48

DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO

Inabilità temporanea assoluta (I.T.A.)	43,16 * 30	1.294,80
Inabilità temporanea parziale al 50% (I.T.P.)	43,16 * 45 gg * 50%	971,10
		2.265,90

DANNO MORALE

Su invalidità permanente + 1.326,48 + 2.265,90 *
temporanea 33.33% 1.197,34

SPESE DOCUMENTATE

180,00
4.969,72

Risulta quindi un complessivo danno (patrimoniale e non patrimoniale) pari ad € 4.969,72

Per questi motivi il signor Consonni, come sopra rappresentato e difeso

CITA

La Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente in carica, a comparire innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Messina, all'udienza del **20 APRILE 2011** ore di rito, avanti al Giudice che verrà designato, con l'invito a costituirsi nei modi e nelle forme cui all'art. 319 c.p.c. entro la predetta udienza e con l'ulteriore avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze cui all'art. 38 e 320 c.p.c. e che in mancanza si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace adito disattesa ogni contraria eccezione e difesa in quanto infondata ed inattendibile:

- 1) Ritenere e dichiarare che l'incidente di cui in premessa si è verificato per esclusiva colpa della Provincia Regionale di Messina, che non avendo provveduto a mantenere in buono stato ed a riparare il marciapiede della Strada Nuova Panoramica dello Stretto ha creato una situazione di pericolo e/o di insidia che non poteva essere evitata usando la normale diligenza;
- 2) Ritenere e dichiarare altresì che, a seguito dell'incidente subito, l'attore ha riportato i danni in narrativa specificati e che ha pertanto diritto ad ottenere il risarcimento per i danni subiti in conseguenza del detto sinistro;
- 3) Conseguentemente condannare la Provincia Regionale di Messina al risarcimento di tutti i danni occorsi all'attore, in narrativa specificati ed assommanti complessivamente ad € 4.969,72 oltre interessi e rivalutazione

monetaria a far data dal 24 agosto 2009, nel limite della competenza per valore del Giudice di Pace e/o della maggiore o minore misura che verrà quantificata in corso di causa, quale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito dell'infortunio occorso;

In via istruttoria

4) Disporsi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

- a) Vero che in data 24/8/2009, alle ore 21.00 circa, il signor Consonni si trovava a Messina a piedi sul marciapiedi della Strada Nuova Panoramica dello Stretto a fare "footing" in compagnia di altri due amici, quando all'improvviso è inciampato cadendo rovinosamente a terra a causa del marciapiede dissestato;
- b) Vero è che l'ostacolo contro il quale l'attore ha inciampato (tombino realizzato al centro del marciapiedi) non era segnalato e non era visibile;
- c) Vero è che - a causa del tombino cui in premessa, il sig. Consonni cadeva violentemente per terra, veniva soccorso ed accompagnato all'Ospedale Papardo di Messina dove gli veniva riscontrata *"Ferita da taglio avambraccio sx escoriazione ginocchio dx"*
- d) Vero alla data del 24 agosto 2009 lo stato dei luoghi era come quello descritto nelle foto che si mostrano al teste;

Si indicano come testimoni i signori Messina Salvatore, residente a Messina Via Panoramica Res. Valle Luna e Giannetto Giulio residente a Messina SS 113.

- 5) Disporre, ove ritenuto necessario, C.T.U. medico-legale per determinare la durata dell'inabilità di temporanea assoluta e parziale, la percentuale d'invalidità di permanente, nonché di quantificare il danno morale, biologico, estetico, esistenziale ed alla vita di relazione subiti dall'attore a causa del sinistro di cui in narrativa;
- 6) Ammettere gli ulteriori mezzi istruttori, idonei e pertinenti, che saranno richiesti nei termini di legge;

7) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio (da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi).

Per notifiche e/o comunicazioni si indica il fax 090/674488.


Si producono: 1) Certificato pronto soccorso del 24/8/2009; 2) Certificato medico del 10/09/2009; 3) Certificato medico del 14/09/2009; 4) Certificato medico del 25/09/2009; 5) Certificato medico del 10/10/2009; 6) Lettera raccomandata a/r del 1/19/2009 inviata alla Provincia di Messina; 7) Nota del 7 ottobre 2009 della Provincia Regionale di Messina; 8) Raccomandata a.r. del 10/11/2009; 9) N. 4 ricevute; 10) N. 2 foto.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della predetta causa è inferiore ad € 5.000,00 e si versa un contributo unificato di € 77,00

Salvis iuribus

Messina, 20 Dicembre 2010

Avv. *Luciana Intiliano*



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti io sottoscritto assistente UNEP presso la Corte di Appello di Messina ho notificato copia del suesteso atto da me collazionato e firmato a:

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente in carica, con sede in Messina Piazza Antonello, ivi consegnandolo a mani di *M. M. J.*

Ms

Micalign Jp

28/12/10



UFFICIO PROVINCIALE DI MESSINA
CORSO V. M. 100
090 674488


41583

53
11/18



22 DEC 2016

AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

40143 Palermo - Via Libert , 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail effeom@tuttopmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro